



Lionel Royer: Vercingetorige getta le sue armi ai piedi di Giulio Cesare. (Pubblico dominio)

## Il rispetto della dignità umana come limite alla sindrome di Giulio Cesare

La comunicazione istituzionale in materia di indagini nella novella del d.lvo n. 188, del 08/11/2021

*Giulio Cesare* voleva superare, anche nella gloria del suo *trionfo* (46 a.C.), l'antagonista *Pompeo*. Per questo esibì il suo più valoroso avversario in catene, il capo arverno Vercingetorige, che era stato lungamente detenuto a *Corfinium* proprio per tale scopo e sarebbe stato strangolato al culmine delle celebrazioni. Certe pulsioni non sono da sottovalutare e non sono certo estinte. Ciò rileva, per certi versi, anche per la comunicazione istituzionale delle Forze di Polizia e confligge con il principio della presunzione di innocenza, il cui rispetto non può avere natura meramente formale e di stile, anche quando la colpevolezza appaia *ictu oculi* scontata; non è raro, peraltro, che un Giudice (Gip, Tribunale del Riesame, etc) demolisca un *castello accusatorio*, costruito con le indagini, o comunque giunga a conclusioni differenti da quelle dell'accusa. La presunzione di innocenza<sup>1</sup> trae fondamento non solo dalla *Costituzione*, ma anche da trattati e da una cospicua elaborazione, anche giurisprudenziale, culminata nella direttiva (Ue) n. 343/2016 del *Parlamento Europeo* e del *Consiglio*, che giunge a considerare anche i suoi riflessi sull'indipendenza del giudizio del giudice<sup>2</sup> e non solo gli aspetti essenziali, legati al rispetto per la persona. Nel rinviare al testo normativo del d.lvo n. 188, del 08/11/2021<sup>3</sup>, di adeguamento del diritto interno, per gli aspetti precettivi e sanzionatori<sup>4</sup>, non può non evidenziarsi la necessità di un adeguamento del lessico e delle immagini<sup>5</sup>, utilizzati per la comunicazione istituzionale delle FFPP circa le indagini in corso, che deve ora essere ora debitamente motivata e autorizzata dal *procuratore della Repubblica*, fermo restando che le comunicazioni informali agli organi di informazione non sono contemplate, e quindi devono ritenersi precluse<sup>6</sup>. Risulta a tale riguardo sintetica, ma efficace per illustrare la novella, la citata direttiva (Ue), che supera in chiarezza l'inevitabile casistica della normazione domestica.

*“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità. ... L'obbligo ... di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia*

*strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico."*

Deve inoltre ritenersi, che la divulgazione di informazioni sui procedimenti penali, che è cosa diversa dal dare notizia di fatti, ad es. il rinvenimento di un cadavere, debba inoltre quantomeno rispettare le stesse tre elementari regole, che la giurisprudenza degli ermellini<sup>7</sup> esige dal giornalismo, tenendo ben presente che ... *la parola nel momento della comunicazione può diventare da sola strumento idoneo a infrangere la norma:*

1) **veridicità della notizia o continenza sostanziale**, pur non potendosi neppure ipotizzare la verità assoluta, ma comunque una verità soggettiva, che escluda tuttavia fatti immaginari;

2) **continenza formale della notizia**, ovvero l'esposizione dell'informazione secondo criteri di correttezza formale<sup>8</sup>, che escludano inoltre le informazioni particolari, circa la vita privata, del soggetto o di terzi, slegate dal fatto oggetto del procedimento;

3) **pertinenza della notizia**, ovvero la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza del fatto narrato.

Queste caratteristiche devono contemporaneamente riscontrarsi nella comunicazione, qualificando un legittimo l'esercizio del diritto di cronaca<sup>9</sup>, che può giustificare la temporanea compressione della privacy di una persona, ovvero ... *il diritto a tenere segreti aspetti, comportamenti o atti relativi alla sfera intima della persona, impedendo che tali informazioni vengano divulgate senza l'autorizzazione del soggetto*

*interessato*<sup>10</sup>. La divulgazione, da parte di un'istituzione, dei dati personali di taluno deve però rispettare almeno ad una delle seguenti ulteriori condizioni:

a) la notorietà pubblica della persona;

b) lo svolgimento di indagini della pubblica Autorità, nel rispetto delle garanzie e delle previste formalità;

c) una manifestazione di consenso da parte dell'interessato.

Nessuno dei sopra citati elementi legittimanti giustifica, tuttavia, il caso di persone ritratte ammanettate<sup>11</sup>, in stato di arresto, di fermo o in esecuzione di provvedimento cautelare<sup>12</sup>. Prescindendo dalle violazioni, penali o disciplinari<sup>13</sup>, configurabili in capo ai responsabili, il Garante per la protezione dei dati personali, ha disposto<sup>14</sup> la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini, quando<sup>15</sup> ... *prive di misure adeguate al fine di escludere la visibilità di dettagli non essenziali lesivi della dignità dei soggetti ritratti, quali lo stato di costrizione in cui si trovavano i medesimi, disponendo la conservazione delle immagini ai soli fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria.* Il Garante ha, nell'occasione, segnalato come, nella stessa attività giornalistica, il trattamento dei dati, non possa eccedere il limite dell'essenzialità dell'informazione, riguardo a fatti di interesse pubblico, e che non possano essere diffuse notizie e immagini lesive della dignità della persona<sup>16</sup>. ■

**\*Gen. B. (Ris.) della Guardia di Finanza**



La traduzione di tre capimafia: Luciano Leggio (inteso *La primula rossa di Corleone*), Salvatore Riina (inteso *U Ziu*) Bernardo Provenzano (inteso *Bino u tratturi*)



La sera del 16 giugno 1983 il noto presentatore Enzo Tortora era stato contattato telefonicamente da giornalisti. Volevano sapere se fosse vero che stava per essere arrestato, come affiliato alla Nuova Camorra. Avendo la coscienza tranquilla, pensò a uno scherzo e andò a letto. Il giorno successivo ebbe modo di cambiare idea. *Era innocente* e divenne un simbolo vivente della malagiustizia.

>Seguono le note

## Note

- 1 - Presunzione di innocenza e diritto ad un processo equo sono consacrati in documenti fondamentali quali: *la Costituzione* (art. 27, c. 2), *la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (artt. 47 e 48), *la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (art. 6), *il Patto internazionale sui diritti civili e politici* (art. 14) e *la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (art. 11).
- 2 - Considerando la c.d. neutralità psicologico-cognitiva, rileva l'art. 4 del cit. d.lvo n. 188, del 08/11/2021.
- 3 - In vigore dal 14 dicembre 2021.
- 4 - **Prevede:** ... *In caso di violazione del divieto ... ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa. 3. Quando ritiene fondata la richiesta, l'autorità che ha reso la dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso all'interessato.*
- 5 - ... *tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfaticizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta ...* (Garante per la protezione dei dati personali: Provv. n. 85 del 25 febbraio 2021)
- 6 - ... *esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. ...* (art. 3, c. 1, lett. a, del cit. d.lvo n. 188, del 08/11/2021).
- 7 - S.C. civile, sez. VI, ord. n. 22741/2021.
- 8 - **La continenza formale** impone proporzione e misura nelle espressioni, che non eccedano lo scopo informativo, improntate a leale chiarezza ed evitando l'offesa anche indiretta, pur da valutarsi nell'ambito dell'intero contesto. La divulgazione di informazioni circa la vita privata di una persona, slegate dal fatto oggetto del procedimento e non pertinenti la cronaca, può implicare una violazione, anche penale, in materia di privacy. La scriminante dell'esercizio del diritto (art. 51 cp), sostanzialmente di critica in questo caso, giustifica anche espressioni *acri, accese, di impatto emotivo e oggettivamente offensive*, purché non si sostanzino in un'immotivata aggressione alla sfera privata della persona, colpendola nell'onore, nel decoro e nella reputazione. Tali beni giuridici non possono considerarsi lesi, quando le espressioni investono una scelta politica e riguardino un soggetto in veste istituzionale. (S.C. sez. V, sent. n. 7421/2013)
- 9 - **L'Art. 21 della Costituzione** tutela il diritto di cronaca, come espressione della libertà di manifestazione del pensiero, e quello del cittadino ad informarsi attraverso una pluralità di fonti.
- 10 - Anche la *privacy* trova fondamento giuridico nella *Costituzione* (art. 2), oltre che nella *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (art.8), quale diritto della personalità, venendo inoltre tutelata dall'art. 615 bis cp (*interferenze illecite nella vita privata*) e 10 cc (*diritto all'immagine*).
- 11 - **Art. 114, c. 6 bis, cpp:** *È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.*
- 12 - Anche l'espedito di pixelare le manette ai polsi di un arrestato non è sufficiente, secondo il Garante, qualora la persona ripresa risulti comunque identificabile.
- 13 - **Art. 115 cpp:** *1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale (1), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. 2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.*
- 14 - *Cit. Provvedimento n. 85 del 25 febbraio 2021.*
- 15 - Rife: *Codice privacy* (art. 137); *Regole deontologiche dell'attività di giornalismo* (artt. 6 e 8).
- 16 - Diffamare per un difetto fisico, attraverso l'utilizzo di un lessico improprio, può violare l'art. 595 cp.